



**COMUNE DI
FRESONARA**

COMUNE DI FRESONARA (AL)

Delibera n.18 del 29/08/2014

OGGETTO: Approvazione regolamento TARI (componente IUC per servizi).

L'anno duemilaquattordici addì ventinove del mese di agosto alle ore 21,00 nella Sala delle adunanze.

Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge vigente vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano i Signori:

		Presenti	Assenti
1) BISIO Massimo Livio Antonio	Sindaco	sì	
2) PENOVI Paola	Consigliere	sì	
3) BOCCA Valerio	“	sì	
4) MAGLIETTI Gian Franco	“	sì	
5) NAVEDORO Michele Giuseppe	“	sì	
6) LUME Mario	“	sì	
7) BORSANO Marcello	“	sì	
8) CONSENTINO Francesco	“	sì	
9) FERRARI Federico Giorgio	“		sì
10) BORSANO Silvia	“	sì	
11) DELLACHA' Stefano Guido	“	sì	
	totale	10	1

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale Parodi Dr. Massimo il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il dott.Massimo BISIO Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL PRESIDENTE

BISIO Massimo

IL SEGRETARIO COMUNALE

PARODI Massimo

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, e per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art.32, comma 1, legge 18/06/2009, n.69).

Fresonara, lì 02/09/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
PARODI Massimo

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Certifico che questa deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, art.134 c.4 D.Lgs.n.267/2000.

Fresonara, lì 29/08/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
PARODI Massimo

D.Lgs. 267/2000 ART. 49	
PARERI ESPRESSI DAL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IN ORDINE ALLA:	
REGOLARITÀ TECNICA	
FAVOREVOLE Lì 29/08/2014	II RESPONSABILE DEL SERVIZIO Ballestrero Nilde

Ai sensi dell'art. 97 comma 2 D.Lgs. 267/2000, in ordine alla conformità dell'azione Amministrativa all'ordinamento giuridico, esprime parere: Favorevole
Lì 29/08/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Massimo PARODI

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che la Legge 27 dicembre 2013, n.147 (Legge di Stabilità per l'anno 2014 – con i commi da 639 a 705 – ha istituito l'Imposta Unica Comunale (I.U.C) a decorrere dal 1° gennaio 2014;

Preso atto che predetta imposta ha come fondamenta due distinti presupposti:

- uno costituito dal possesso di immobili, correlato alla loro natura e valore,
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

Verificato che la I.U.C. è pertanto così composta:

Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di Immobili, escluse le abitazioni principali;

Componente riferita ai servizi, che a sua volta si articola in:

- Tributo per i servizi indivisibili (TASI) a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile;
- Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Considerato che, nonostante la Legge di stabilità 2014 abbia mantenuto sostanzialmente immutata la disciplina dell'IMU e della TARES, introdotta nel 2013 e dal 2014 sostituita dalla TARI, appare necessario procedere alla riedizione dei regolamenti dei due tributi in conformità con le nuove disposizioni normative introdotte.

Vista le bozze del regolamento per la disciplina della TARI;

Ritenuto quindi opportuno, sotto questo profilo, procedere all'approvazione di singoli regolamenti di disciplina dei diversi tributi costituenti l'imposta unica comunale (IUC), per evitare che l'eventuale contestazione sollevata nei confronti del regolamento di un singolo tributo possa incidere anche sull'applicazione degli altri regolamenti, per evitare di dover rivedere l'intero impianto regolamentare in caso di interventi normativi su un singolo tributo che ne impongano l'adeguamento ed, infine, per rendere più agevole l'individuazione della disciplina di ogni singolo tributo;

Richiamato l'art.52 D.Lgs 15 dicembre 1997 n.446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale "Le Province e i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione della fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di Legge vigenti";

Dato atto che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al 1° gennaio dell'anno di riferimento deve intendersi coincidente con il termine ultimo fissato a livello nazionale per l'approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall'art.52, comma 2 D.Lgs 15 dicembre 1997 n.446, come interpretato dall'art.53, comma 16 L.23 dicembre 2000 n.388 e poi integrato dall'art.27, comma 8 L.28 dicembre 2001 n.448, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. di cui all'art.1, comma 3 D.Lgs 28 settembre 1998 n.360, recante istituzione di una addizionale comunale all'I.R.P.E.F. di cui all'articolo 1 comma 3 D.Lgs 28 settembre 1998 n.360, recante istituzione di una addizionale comunale all'I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata a norme statali per la deliberazione del bilancio

di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Richiamato in tal senso quanto stabilito dal successivo art.1 comma 169 L.27 dicembre 2006 n.296, il quale a sua volta dispone che “gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro i termini innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

Visto, da ultimo, il Decreto del Ministero dell'Interno del 22 Luglio 2014, con cui è stato disposto il differimento al 30 settembre 2014 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2014;

Considerato che a decorrere dall'anno di imposta 2012 tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'art.52, comma 2, del decreto legislativo n.446 del 1997 e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

Visto che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art.1, comma 3, del D.L.gs 28 settembre 1998 n.360, e successive modificazioni, nonché della comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 28 febbraio 2014;

Tenuto conto che per quanto non specificatamente ed espressamente previsto si rinvia alle norme vigenti inerenti all'imposta unica comunale (IUC) ed alla legge 27 luglio 2000 n.212 “Statuto dei diritti del contribuente”;

Visto lo Statuto;

Visto il parere favorevole espresso dall'Organo di Revisione ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), n. 7, del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'articolo 3 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, in materia di applicazione dei tributi locali;

Visti il parere favorevole espresso dal Responsabile del servizio circa la regolarità tecnica o contabile della proposta di cui trattasi;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa della proposta di che trattasi, da parte del Segretario Comunale;

Visto il D.Lgs 18.08.2000 n. 267;

Con voti legalmente espressi, favorevoli n.8, astenuti n.2 (consiglieri di minoranza: Borsano Silvia e Dellachà Stefano Guido e contrari n.0,

DELIBERA

Di approvare il Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) – componente relativa al servizio raccolta e smaltimento dei rifiuti dell'Imposta Unica Comunale -IUC- istituita dall'art.1 comma 639 L.27 dicembre 2013 n.147 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato- Legge di stabilità 2014”;

Di stabilire che, sulla base di quanto disposto dal Decreto del Ministero dell'Interno del 29 aprile 2014, con cui è stato differito al 30 Settembre 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2014, il presente regolamento avrà efficacia dal 1 gennaio 2014, sostituendo regolamento IMU vigente per l'anno 2013, in base a quanto disposto dall'art.52 comma 2 D.Lgs 15 dicembre 1997 n.446, come interpretato dall'art.53, comma 16 L.23 dicembre 2000 n.388 e poi integrato dall'art.27, comma 8 L.28 dicembre 2001 n.448;

Di trasmettere i suddetti regolamenti al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi di quanto disposto dall'art.13 comma 13 bis D.L. 6 dicembre 2011 n.201, convertito, con modificazioni, in L.22 dicembre 2011 n.214;

Di dare più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, mediante la pubblicazione nella Banca dati Regolamenti del portale IFEL (istituto per la Finanza e l'Economia Locale [http://portale.webifel.it /](http://portale.webifel.it/)) e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.

Di rendere, con separata votazione legalmente espressa, voti favorevoli n.8 astenuti n.2 (consiglieri minoranza: Borsano Silvia e Dellachà Stefano Guido) contrari n.0, immediatamente eseguibile il presente atto.